



Università degli Studi
di Genova
Il Garante dell'Ateneo

RELAZIONE

Agli Organi di governo e alla Commissione paritetica di Ateneo
sull'attività svolta nell'anno accademico 2014/2015

Genova, gennaio 2016

Luigi Francesco Meloni

PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2014/2015, presento la relazione sull'attività svolta da questo Ufficio.

Ritengo utile, ancora una volta, riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento, per una puntuale conoscenza di esso da parte di coloro che procederanno alla lettura della relazione.

La fonte normativa, cui si deve fare riferimento, è l'art. 31 del vigente Statuto, il quale dispone che il Garante “esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università” comunicando, a conclusione dell'istruttoria “le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo”.

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- la figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia, rispetto all'apparato al quale appartiene;
- mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria (“comunica le proprie osservazioni..”), l'informazione ai terzi interessati va valutata secondo un criterio opportunità (“...qualora ne ravvisi l'opportunità);

la prassi e gli studi in proposito inducono a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti:

- in tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione, tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione.

In definitiva, a voler sintetizzare significativamente il ruolo del Garante, merita riportare letteralmente, da “Legislazione Universitaria” (2009, pag. 95), che “Il Garante di Ateneo pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell’agire amministrativo dell’Ateneo. Il suo intervento è una risposta alle anomalie, disfunzioni, omissioni, ritardi degli uffici, sia del personale docente che del personale tecnico-amministrativo, su istanza di chi si ritenga leso da siffatte circostanze, ma anche d’ufficio”.

E’ dunque, questo il compito che mi è stato assegnato e che mi impegno a svolgere con vivo interesse e dedizione.

L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2014/2015 sono state trattate e concluse n. 13 pratiche. Di esse 4 riguardano studenti, 2 impiegati amministrativi e 7 docenti.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse dei quali si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

Nell'ultima parte, infine, vengono segnalate le istanze relative all'a.a. 2015/2016, da illustrare compiutamente nella prossima relazione, alcune peraltro già concluse, altre in corso di esame. Di esse si mettono in evidenza i temi più rilevanti.

Numero Pratica	a.a. 2014/15	<u>OGGETTO</u>
1 Pag. 10		<p><i>Docente che afferma di avere diritto all'assegnazione dell'incentivo "una tantum" che gli è stato negato perché l'attività scientifica da lui svolta è stata ritenuta al di fuori del suo settore scientifico disciplinare.</i></p> <p><i>Il medesimo docente richiama il funzionamento della procedura VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) segnalando: la totale assenza di riferimenti normativi che vincolino la valutazione di un docente alla sola attività scientifica svolta nell'ambito del proprio SSD (settore scientifico disciplinare) di afferenza; la procedura nazionale della VQR che consente al soggetto di essere valutato anche al di fuori del proprio SSD.</i></p> <p><i>Il presidente della Commissione di valutazione obietta che qualora l'operosità del docente non riguardi i suoi doveri istituzionali, ma si esplichino in ambiti estranei ad essi, egli non possa ricevere una valutazione positiva.</i></p> <p><i>Il medesimo presidente riferisce di avere avuto conferma del suo parere dai membri della Commissione da lui in proposito interpellati.</i></p> <p><i>Il Garante, condividendo il parere motivato della Commissione, ritiene non accoglibile l'istanza del docente.</i></p> <p><i>Per l'interesse che il tema presenta si è ritenuto opportuno riportare, nel settore "Osservazioni" copia della parte significativa del parere del Presidente della Commissione di valutazione del 10.12.2014.</i></p>

2		<p><i>La vicenda in esame presenta carattere contestativo sia fra due docenti, sia fra uno di essi e questo Garante.</i></p> <p><i>Viene dal docente istante contestata la non presenza in Commissione di esame di un altro docente, pur risultando, dalla firma elettronica, la sua presenza; e si chiede quale comportamento si debba assumere conseguentemente.</i></p> <p><i>In effetti, il comma 9 dell'articolo 29 del Regolamento didattico di Ateneo dispone che "Il verbale di esame è firmato dal presidente e da un altro membro della Commissione. In caso di verbalizzazione telematica è richiesta la sottoscrizione del solo presidente della Commissione ... che attesta la regolarità del procedimento e la partecipazione allo stesso degli altri membri della Commissione nominativamente indicati".</i></p> <p><i>Occorreva preliminarmente conoscere la data dell'esame, la composizione della Commissione ed il nominativo del presidente.</i></p> <p><i>Le risposte non consentivano però la conoscenza di tali elementi. E, perciò, conclusivamente, il Garante - che aveva portato a conoscenza del Rettore la vicenda - così si esprimeva: "poiché il mio compito non è quello di investigare, ma di esprimere un parere sulle questioni che mi vengono rappresentate" e inoltre "in assenza di utili chiarimenti su quanto segnalato non posso che ritenere, allo stato, conclusa la mia funzione", la vicenda veniva così definita.</i></p>
3		<p><i>Istanza di una studentessa relativa alla richiesta di un chiarimento circa la borsa di studio Erasmus, alla quale ritiene di avere diritto in seguito ad uno scorrimento di graduatoria nella quale è inserita.</i></p> <p><i>Iscritta per l'a.a. 2014/2015 al percorso formativo integrato organizzato congiuntamente dall'Università di Genova e dall'Università di Nizza Sophia-Antipolis che prevede il rilascio di un doppio diploma, dichiara di avere sostenuto tutti gli esami del primo anno come richiesto dal bando.</i></p> <p><i>A seguito dell'intervento del Garante, è risultato che le procedure per la selezione Erasmus e la selezione per il doppio diploma sono diverse e diverse sono le commissioni.</i></p> <p><i>La discrepanza lamentata tra le due graduatorie risulta dal diverso peso che le due procedure danno alla carriera dei candidati e all'esito del colloquio.</i></p> <p><i>Attraverso l'intervento del Garante, la procedura si è conclusa con l'assicurazione degli uffici, a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità attenendosi scrupolosamente alla normativa imposta dalla comunità Europea che finanzia il programma Erasmus i cui fondi devono essere gestiti ed erogati secondo precise regole.</i></p>

4		<p><i>La pratica ha preso le mosse da un invito, rivolto dal direttore generale dell'IRCSS Azienda ospedaliera universitaria S. Martino-IST al Preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche ed anche al Rettore dell'Ateneo, con il quale si informava che, essendo in corso una riorganizzazione degli spazi di detta azienda ospedaliera presenti nella Torre D, con la conseguente necessità di una diversa allocazione delle attività di ricerca svolte presso detti locali (Torre D), ne era necessaria la restituzione all'IST.</i></p> <p><i>Un secondo invito, questa volta rivolto al medesimo Preside dal Rettore, riguardava il provvisorio spostamento in locali diversi da quelli in quel momento occupati dalla struttura del docente istante, a causa di lavori in corso in edifici adiacenti all'IIT.</i></p> <p><i>La pratica è stata conclusa positivamente, pur con evidente disappunto dell'interessato.</i></p>
5 Pag. 11		<p><i>Il richiedente proponeva istanza di parere sulla richiesta – non accolta – di esonero di tasse universitarie, previo riconoscimento di precedente carriera, per potersi iscrivere alla laurea magistrale, per l'anno accademico 2014/2015, in Metodologie Filosofiche.</i></p> <p><i>Allo studente, in possesso di una laurea triennale in Economia Europea presso l'Università di Milano, veniva riconosciuta, dal Consiglio del Corso di Studi, l'ammissione al Corso medesimo, peraltro con un debito formativo di 18 CFU, di cui 9 di Storia della Filosofia e 9 di Filosofia Teoretica o Filosofia Morale. Dallo stesso Consiglio di corso di studi lo studente veniva pertanto invitato a iscriversi alla cosiddetta "carriera ponte", colmando il debito formativo necessario per la successiva iscrizione al Corso di Laurea Magistrale con la precisazione che, a tal fine, doveva effettuare un versamento di € 468,00.</i></p> <p><i>Le motivazioni di tale invito - peraltro condivise da questo Garante - sono riportate sinteticamente nel settore "Osservazioni" e riguardano la fruibilità dei benefici e la limitazione delle agevolazioni per il pagamento delle tasse universitarie.</i></p> <p><i>Va, infine, aggiunto che il richiedente si rivolgeva, per esternare le proprie doglianze, al TAR, il quale respingeva l'istanza "in quanto avanzata in assenza di patrocinio di avvocato."</i></p> <p><i>Tale iniziativa, a prescindere dalla valutazione sul merito della vicenda, avrebbe comunque comportato l'impedimento dell'ulteriore corso di questo parere, visto che sarebbe stato un organo giudiziario ad occuparsene, rendendolo del tutto irrilevante.</i></p>

6		<p><i>Un ricercatore confermato del Dipartimento di Fisica segnala di aver partecipato alla “procedura di selezione finalizzata alla formazione della graduatoria per l’attribuzione dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19, della Legge n. 240/2010 per l’anno 2011” e lamenta l’esclusione dall’incentivo a causa dell’attribuzione di un punteggio insufficiente.</i></p> <p><i>Questo Garante suggeriva all’istante di formulare all’Ufficio competente un’istanza di visione dei verbali che lo riguardavano al fine di prendere atto delle motivazioni della Commissione espresse sul suo caso.</i></p> <p><i>A seguito di uno scambio di corrispondenza fra l’istante e il Garante (quest’ultimo, peraltro, chiariva di non poter interferire sul merito dei giudizi espressi dai componenti della Commissione), il presidente della Commissione di selezione comunicava di aver riscontrato errori nella valutazione del ricercatore non risolvibili formalmente ma suscettibili di riconoscimento morale, e affermava altresì che avrebbe trovato una soluzione per quest’ultimo soddisfacente.</i></p>
7		<p><i>Al Garante si è rivolta una dipendente dell’Università che lavora presso la Biblioteca della Scuola di Scienze Sociali segnalando di avere una pratica sospesa riguardante la liquidazione di “alcuni emolumenti in conto terzi” con il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi, per il quale aveva prestato la sua opera per tre anni come lavoratrice interinale.</i></p> <p><i>L’iter della pratica si è protratto per alcuni anni fino, appunto, all’interpello del Garante.</i></p> <p><i>Su richiesta, da parte di questo Ufficio, rivolta al Dirigente dell’Area per le Strutture Fondamentali, questi rispondeva che l’istante aveva prestato servizio presso il DIST in qualità di lavoratrice interinale, nell’ambito di un contratto per somministrazione di lavoro tramite la ditta ADECCO ITALIA S.p.A.. Detto Dirigente chiariva altresì che nel Consiglio di Dipartimento del DIST fu deliberata l’attribuzione dei proventi al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento stesso sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei contratti, con esclusione dei lavoratori interinali.</i></p> <p><i>Tale chiarimento è stato comunicato all’interessata, autrice dell’istanza.</i></p>

8		<p><i>Bisogna innanzitutto segnalare che la vicenda in esame ha coinvolto due dipendenti dell'Ateneo: da qui la competenza di questa Istituzione a intervenire.</i></p> <p><i>Poiché si trattava, in sostanza, di una procedura disciplinare, la competenza a procedere, da parte di questo Ufficio, derivava dalla delega all'istruttoria adottata dal Rettore ai sensi dell'articolo 17, primo comma del Codice Etico dell'Università degli studi di Genova.</i></p> <p><i>Le doglianze espresse dall'istante riguardavano i numerosi inviti e le numerose telefonate da lui ricevute inviategli dall'altro dipendente allo scopo di "proselitismo religioso cattolico" dirette a sollecitare la frequentazione di un'Associazione religiosa che si ispira ad un noto Santuario. Ciò, a dire dell'istante, con pregiudizio per il normale svolgimento del suo lavoro di ufficio.</i></p> <p><i>L'ipotesi considerata era una di quelle espresse nei diversi commi dell'articolo 3 del già richiamato Codice Etico, in particolare le molestie abituali.</i></p> <p><i>Conclusa l'istruttoria con l'audizione dell'istante e le contestazioni all'incolpato, la pratica veniva rimessa al Rettore delegante, per quanto di sua competenza, ai sensi del già citato articolo 17 del suddetto Codice Etico.</i></p>
9 Pag. 12		<p><i>La richiesta di parere rivolta a questo Garante, da parte di un docente, è relativa all'accettabilità o meno dell'adozione di un testo di Fisica in formato elettronico per uno dei suoi corsi, con la possibilità di modificarlo per essere adattato alle esigenze del suo corso di studi, e con la conseguenza che il docente ne diventerebbe coautore e pertanto possibile destinatario di compenso da parte della casa editrice.</i></p> <p><i>Relativamente agli incarichi ai professori universitari a tempo pieno, viene segnalata, dall'Ufficio competente di Ateneo, la normativa in materia di svolgimento di attività editoriale. Tale normativa è contenuta nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che – data la sua importanza – viene riportato nel settore "Osservazioni".</i></p> <p><i>Il parere del Garante è pertanto favorevole all'accettazione dell'adozione del testo.</i></p>
10 Pag. 13		<p><i>Istanza di uno studente del terzo anno del Corso di studi di Biotecnologie, il quale si rivolge al Garante esponendo che, a seguito della presentazione in segreteria degli esami a scelta, gli è stato rifiutato il corso di Storia delle esplorazioni geografiche. Egli chiede se tutto ciò sia regolare o meno.</i></p> <p><i>A seguito di invito rivolto dal Garante al Coordinatore del corso di studi di Biotecnologie, il medesimo rispondeva che: il piano di studi presentato dagli studenti deve essere approvato dal Consiglio di corso di studi; la scelta dello studente deve essere compatibile con gli obiettivi formativi del corso di Laurea di afferenza; la frequenza ad un insegnamento scelto dallo studente deve essere compatibile</i></p>

		<p><i>con il piano didattico; pertanto, dovrà presentare un emendamento al suo piano di studi già approvato che includa l'insegnamento di Storia delle esplorazioni geografiche, che verrà poi valutato dal predetto Consiglio di corso di studi.</i></p> <p><i>Per l'interesse che il tema presenta si è ritenuto di riportare, nel settore "Osservazioni", copia della parte significativa della nota di risposta del Coordinatore del corso di studi in Biotecnologie.</i></p>
11 Pag. 14		<p><i>Docente che si rivolge al Garante per il suo intervento relativamente al frequente comportamento di alcuni studenti, offensivo per i docenti, tenuto nel corso delle lezioni e degli esami da essi sostenuti. In difetto dell'acquisizione dell'identità dello studente che ha dato luogo alla presente istanza, il Garante si è rivolto al Direttore del Dipartimento interessato per un suo intervento, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto di Ateneo, affinché rendesse pubblico un invito, da rivolgersi, appunto, agli studenti perché osservino le norme di comportamento disposte, la cui violazione può dar luogo a responsabilità anche disciplinari.</i></p> <p><i>Per l'interesse che il tema presenta, si è ritenuto opportuno riportare, nel settore "Osservazioni" copia della parte significativa del parere del Garante.</i></p>
12		<p><i>Un docente ricercatore confermato chiedeva di riavere l'insegnamento del corso di Fotografia Applicata, chiuso nell'anno 2014, incardinato in un corso di laurea in Genova, per l'anno accademico 2015/2016.</i></p> <p><i>A seguito di un incontro con la docente responsabile, questo Garante riceveva una nota, proveniente dalla stessa, nella quale si affermava testualmente: "Il giorno ... si è svolto il Consiglio di Dipartimento e il collega ... ha chiesto di poter avere l'insegnamento di un corso ad Architettura che era rimasto ancora scoperto. Il Consiglio ha approvato all'unanimità. Rimarrà, quindi, (il docente) su Fotografia a Savona e a Genova svolgerà "Metodologie di rappresentazione per il progetto" nella Magistrale di Architettura."</i></p> <p><i>Ritenuta, pertanto, favorevolmente per l'istante, la vicenda da lui rappresentata, si disponeva l'archiviazione della pratica.</i></p>
13		<p><i>Studente del corso di laurea in Ingegneria. Difficoltà a sostenere la prova finale per poter conseguire la laurea, per segnalata scadenza della presentazione di documenti. Intervento del Garante. Il caso si è risolto positivamente.</i></p>

OSSERVAZIONI

Pratica n. 1

Docente che afferma di avere diritto all'assegnazione dell'incentivo "una tantum" che gli è stato negato perché l'attività scientifica da lui svolta è stata ritenuta al di fuori del suo settore scientifico disciplinare.

Il medesimo docente richiama il funzionamento della procedura VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) segnalando: la totale assenza di riferimenti normativi che vincolino la valutazione di un docente alla sola attività scientifica svolta nell'ambito del proprio SSD (settore scientifico disciplinare) di afferenza; la procedura nazionale della VQR che consente al soggetto di essere valutato anche al di fuori del proprio SSD.

Il presidente della Commissione di valutazione obietta che qualora l'operosità del docente non riguardi i suoi doveri istituzionali, ma si esplicino in ambiti estranei ad essi, egli non possa ricevere una valutazione positiva.

Il medesimo presidente riferisce di avere avuto conferma del suo parere dai membri della Commissione da lui in proposito interpellati.

Il Garante, condividendo il parere motivato della Commissione, ritiene non accoglibile l'istanza del docente.

Per l'interesse che il tema presenta si è ritenuto opportuno riportare, nel settore "Osservazioni" copia della parte significativa del parere del Presidente della Commissione di valutazione del 10.12.2014.

.....omissis.....

““Mi sembra che tra la VQR e la valutazione relativa all'incentivo *una tantum* non si possa stabilire un'analogia stretta, trattandosi di procedure aventi meccanismi e soprattutto finalità molto diverse. La seconda è chiaramente intesa a valutare l'operosità dei docenti – in ambito scientifico, didattico e gestionale – nella misura in cui tale operosità va a vantaggio dell'Ateneo, il quale in cambio eroga un incentivo. Mi pare dunque ovvio che qualora tale operosità non riguardi i doveri istituzionali di un docente, ma si esplichi in ambiti estranei ad essi, non possa ricevere una valutazione positiva. Nel caso delle pubblicazioni presentate dal professore a mia memoria esse riguardavano ambiti per così dire hobbistici (*absit iniura verbis*) e del tutto estranei ai suoi compiti istituzionali, ragion per cui la Commissione – come già ho avuto modo di dirle – non ha ritenuto di poterle valutare.””

.....omissis.....

Pratica n. 5

Il richiedente proponeva istanza di parere sulla richiesta – non accolta – di esonero di tasse universitarie, previo riconoscimento di precedente carriera, per potersi iscrivere alla laurea magistrale, per l'anno accademico 2014/2015, in Metodologie Filosofiche.

Allo studente, in possesso di una laurea triennale in Economia Europea presso l'Università di Milano, veniva riconosciuta, dal Consiglio del Corso di Studi, l'ammissione al Corso medesimo, peraltro con un debito formativo di 18 CFU, di cui 9 di Storia della Filosofia e 9 di Filosofia Teoretica o Filosofia Morale. Dallo stesso Consiglio di corso di studi lo studente veniva pertanto invitato a iscriversi alla cosiddetta "carriera ponte", colmando il debito formativo necessario per la successiva iscrizione al Corso di Laurea Magistrale con la precisazione che, a tal fine, doveva effettuare un versamento di € 468,00.

Le motivazioni di tale invito - peraltro condivise da questo Garante - sono riportate sinteticamente nel settore "Osservazioni" e riguardano la fruibilità dei benefici e la limitazione delle agevolazioni per il pagamento delle tasse universitarie.

Va, infine, aggiunto che il richiedente si rivolgeva, per esternare le proprie doglianze, al TAR, il quale respingeva l'istanza "in quanto avanzata in assenza di patrocinio di avvocato."

Tale iniziativa, a prescindere dalla valutazione sul merito della vicenda, avrebbe comunque comportato l'impedimento dell'ulteriore corso di questo parere, visto che sarebbe stato un organo giudiziario ad occuparsene, rendendolo del tutto irrilevante.

.....omissis.....

“... secondo quanto stabilito dalle norme sul diritto allo studio universitario, i benefici possono essere fruiti dagli studenti **limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio**. Lei risulta essere già in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico. Un fatto, quest'ultimo, che pone questa Amministrazione nella impossibilità di accedere alla Sua richiesta.

Peraltro, sulla base della normativa relativa alle agevolazioni a favore degli “orfani di guerra”, la dispensa è prevista per il pagamento delle tasse scolastiche per l'iscrizione agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Inoltre, per i corsi di studio universitari, i benefici assistenziali previsti a favore degli orfani maggiorenni hanno, tra l'altro, un limite di età (compimento 28° anno).”

.....omissis.....

Pratica n. 9

La richiesta di parere rivolta a questo Garante, da parte di un docente, è relativa all'accettabilità o meno dell'adozione di un testo di Fisica in formato elettronico per uno dei suoi corsi, con la possibilità di modificarlo per essere adattato alle esigenze del suo corso di studi, e con la conseguenza che il docente ne diventerebbe coautore e pertanto possibile destinatario di compenso da parte della casa editrice.

Relativamente agli incarichi ai professori universitari a tempo pieno, viene segnalata, dall'Ufficio competente di Ateneo, la normativa in materia di svolgimento di attività editoriale. Tale normativa è contenuta nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che – data la sua importanza – viene riportato nel settore “Osservazioni”.

Il parere del Garante è pertanto favorevole all'accettazione dell'adozione del testo.

“”NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 53 Incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

.....OMISSIS.....

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 (Norma “speciale”)

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Art. 6.

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

10.(I parte) I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.””

Pratica n. 10

Istanza di uno studente del terzo anno del Corso di studi di Biotecnologie, il quale si rivolge al Garante esponendo che, a seguito della presentazione in segreteria degli esami a scelta, gli è stato rifiutato il corso di Storia delle esplorazioni geografiche. Egli chiede se tutto ciò sia regolare o meno.

A seguito di invito rivolto dal Garante al Coordinatore del corso di studi di Biotecnologie, il medesimo rispondeva che: il piano di studi presentato dagli studenti deve essere approvato dal Consiglio di corso di studi; la scelta dello studente deve essere compatibile con gli obiettivi formativi del corso di Laurea di afferenza; la frequenza ad un insegnamento scelto dallo studente deve essere compatibile con il piano didattico; pertanto, dovrà presentare un emendamento al suo piano di studi già approvato che includa l'insegnamento di Storia delle esplorazioni geografiche, che verrà poi valutato dal predetto Consiglio di corso di studi.

Per l'interesse che il tema presenta si è ritenuto di riportare, nel settore "Osservazioni", copia della parte significativa della nota di risposta del Coordinatore del corso di studi in Biotecnologie.

.....omissis.....

“Faccio comunque presente che, sulla base dell'attuale normativa, il Consiglio di corso di studi deve approvare il piano di studio presentato dagli studenti e quindi eventuali loro scelte non possono essere considerate automaticamente accettate. Tali scelte, in particolare modo quando prevedono la frequenza ad insegnamenti tenuti presso altre Scuole, devono necessariamente essere motivate e compatibili con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea di afferenza. Deve inoltre essere verificato che la frequenza di un insegnamento eventualmente scelto dallo studente sia compatibile con gli orari previsti dal piano didattico. Nel caso specifico, l'orario dell'eventuale insegnamento di altra Scuola scelto, deve essere compatibile con l'orario del Corso di Studi in Biotecnologie, in quanto la frequenza è obbligatoria.

In conclusione, se lo studente vorrà presentare un emendamento al suo piano di studi già approvato, che includa l'insegnamento di Storia delle Esplorazioni Geografiche, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata e risultare compatibile con gli obiettivi formativi del Corso di Studi in Biotecnologie. Tale richiesta sarà sicuramente valutata dal Consiglio, ma ho l'obbligo di fare presente che non può a priori esserne garantita l'approvazione.”

.....omissis.....

Pratica n. 11

Docente che si rivolge al Garante per il suo intervento relativamente al frequente comportamento di alcuni studenti, offensivo per i docenti, tenuto nel corso delle lezioni e degli esami da essi sostenuti. In difetto dell'acquisizione dell'identità dello studente che ha dato luogo alla presente istanza, il Garante si è rivolto al Direttore del Dipartimento interessato per un suo intervento, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto di Ateneo, affinché rendesse pubblico un invito, da rivolgersi, appunto, agli studenti perché osservino le norme di comportamento disposte, la cui violazione può dar luogo a responsabilità anche disciplinari.

Per l'interesse che il tema presenta, si è ritenuto opportuno riportare, nel settore "Osservazioni" copia della parte significativa del parere del Garante.

.....omissis.....

“Mi è stato segnalato quello che è stato definito “uno sgradevole e allarmante fenomeno che si sta sviluppando nel rapporto studente-docente nel corso delle lezioni e, ancor peggio, durante l’esame quando questo non venisse superato: linguaggio scurrile, atteggiamenti inaccettabili, contestazioni e provocazioni”.

L’occasione di questa segnalazione sono stati “insulti ricevuti” dal docente e dalla commissione di esame” nel corso della quale si è evidentemente ripetuto il fenomeno lamentato.””

.....omissis.....

“Orbene, tenuto conto del fatto che non è stato reso noto il nominativo dello studente, il cui lamentato comportamento è stato l’occasione della presente doglianza; e che, pertanto, non può assumersi alcuna iniziativa sul piano disciplinare, appare corretto rivolgersi al Direttore del Dipartimento interessato, il quale, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto di Ateneo, non solo rappresenta il Dipartimento, ma ne esercita il coordinamento ed esercita altresì la vigilanza a tutte le attività dello stesso.

Sarà, pertanto, ella, gentile professoressa, che, a mio giudizio, dovrà rendere pubblico un invito, rivolto a tutti gli studenti, affinché – prendendo lo spunto da quanto frequentemente accade – osservino le norme di comportamento disposte, la cui violazione può dar luogo a responsabilità, anche disciplinari.

E’ questa, per ora, la corretta iniziativa a Lei rimessa.””

.....omissis.....

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione mi sembra doveroso segnalare, oltre alla ricca varietà degli argomenti trattati, riportati in forma sintetica nella prima parte, alcuni pareri ritenuti più interessanti e pertanto esposti integralmente nelle Osservazioni.

E' doveroso, altresì, segnalare l'impegno della segreteria nel fornire una significativa assistenza all'Ufficio del Garante.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Tale tabella riassuntiva si riporta solo per memoria riguardante l'a.a. in corso e quindi da riportarsi nella successiva relazione di competenza.

1		<i>Istanza di una docente che lamenta che le procedure adottate per l'attivazione del concorso e per il suo svolgimento non siano state corrette.</i>
2		<i>Segnalazione da parte di un docente relativamente alla pubblicazione, nel sito di Ateneo, di immagini che mostrano invece modelli americani in vere o finte aule o campus di oltre oceano.</i>
3		<i>Istanza di una studentessa, frequentante l'ultimo anno di Scienze Infermieristiche, che si è vista bloccare gli ultimi tre giorni di tirocinio mancanti nell'U.O. che chiede, pertanto, se può laurearsi in un'altra Università per non perdere altre sessioni di laurea.</i>
4		<i>Istanza di una studentessa che frequenta il secondo anno di Farmacia e che presenta il piano di studi inserendo l'esame di Fisica che non ha potuto sostenere nel precedente anno accademico poiché ritenuto, dalla Commissione Piani di Studi, non razionale dal punto di vista della consequenzialità dell'apprendimento.</i>
5		<i>Istanza di un tecnico-amministrativo, in servizio presso l'amministrazione centrale, che chiede delucidazioni sull'idoneità dei titoli culturali e professionali, ai quali si fa riferimento sia nel D.D.G. n. 9840 (art. 5, categorie B, C, D, punto 5), sia nell'accordo tra la parte pubblica e la parte sindacale sui criteri della progressione orizzontale del personale tecnico-amministrativo per l'anno 2015.</i>

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Adottato dal senato accademico in via definitiva in data 2.4.2012, con parere favorevole del consiglio di amministrazione

... omissis ...

TITOLO III- ORGANI CENTRALI

... omissis ...

CAPO II – ALTRI ORGANI CON COMPETENZA GENERALE

... omissis ...

Art. 31 – Il garante di Ateneo

1. Il garante è eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto un rapporto di servizio con l'Ateneo stesso. Ove tale rapporto venga costituito il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo e alla commissione paritetica di Ateneo.